



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio n. 22/2024

AI COORDINATORI
AI RESPONSABILI E AL PERSONALE TUTTO DELLE CANCELLERIE E UFFICI
SETTORI PENALE E AMMINISTRATIVO
E P.C. AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

Oggetto: Trasmissione dei documenti da parte di soggetti abilitati esterni nel procedimento penale. Art.13-bis del decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n.217. Rifiuto deposito atti o documenti.

Con riferimento alla allegata circolare del Ministero della Giustizia protocollo DAG.0030481.U del 9 febbraio 2024, si raccomanda la puntuale applicazione delle norme e delle istruzioni diffuse.

In dettaglio, si è precisato che l'art.13-bis del decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n.217 ha escluso chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali "anomalie bloccanti", che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui **non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.**

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ha, nell'ambito del portale stesso, codificato tali "anomalie bloccanti" nelle seguenti casistiche:

"difensore non costituito",
"numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto",
"nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto"
"ufficio destinatario errato".

Al di fuori delle specifiche casistiche sopra enunciate, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.

Si pubblichi nella intranet

IL DIRIGENTE DELLA CORTE
Nicola Stellato



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
IL DIRETTORE GENERALE

V.º
- A. Presidenti dei Tribunali
- A. Procuratori Generali presso le Corti d'appello
- A. Dipendente della Corte
Il Presidente della Corte
Giuseppe Ondei

Ai Sigg. Presidenti di Corte d'appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'appello

e, per conoscenza,

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

Oggetto: Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale. Art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217. Rifiuto deposito di atti o documenti

Sono pervenute a questo ufficio richieste di chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui il personale di cancelleria o delle segreterie possa rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, di cui all'art. 7-bis del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

Ai sensi dell'art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante (comma 1). Tali atti e documenti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il

deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, *senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti* (comma 2).

La norma regolamentare, pertanto, esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali "anomalie bloccanti", che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ha, nell'ambito del portale stesso, codificato tali "anomalie bloccanti" nelle seguenti casistiche: "difensore non costituito", "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto", "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto" e "ufficio destinatario errato".

Al di fuori delle specifiche casistiche sopra enunciate, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.

Si pregano le SS.VV. di dare comunicazione delle presenti indicazioni agli uffici giudiziari del distretto.

Roma, 9 febbraio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
09.02.2024
11:33:05
GMT+00:00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
IL DIRETTORE GENERALE

V.º
- A. Presidenti dei Tribunali
- A. Procuratori Generali presso le Corti d'appello
- A. Dipendente della Corte
Il Presidente della Corte
Giuseppe Ondei

Ai Sigg. Presidenti di Corte d'appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'appello

e, per conoscenza,

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

Oggetto: Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale. Art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217. Rifiuto deposito di atti o documenti

Sono pervenute a questo ufficio richieste di chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui il personale di cancelleria o delle segreterie possa rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, di cui all'art. 7-bis del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

Ai sensi dell'art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante (comma 1). Tali atti e documenti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il

deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, *senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti* (comma 2).

La norma regolamentare, pertanto, esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali "anomalie bloccanti", che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ha, nell'ambito del portale stesso, codificato tali "anomalie bloccanti" nelle seguenti casistiche: "difensore non costituito", "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto", "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto" e "ufficio destinatario errato".

Al di fuori delle specifiche casistiche sopra enunciate, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.

Si pregano le SS.VV. di dare comunicazione delle presenti indicazioni agli uffici giudiziari del distretto.

Roma, 9 febbraio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
09.02.2024
11:33:05
GMT+00:00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
IL DIRETTORE GENERALE

V.º
- A. Presidenti dei Tribunali
- A. Procuratori Generali presso le Corti d'appello
- A. Dipendente della Corte
Il Presidente della Corte
Giuseppe Ondei

Ai Sigg. Presidenti di Corte d'appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'appello

e, per conoscenza,

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

Oggetto: Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale. Art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217. Rifiuto deposito di atti o documenti

Sono pervenute a questo ufficio richieste di chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui il personale di cancelleria o delle segreterie possa rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, di cui all'art. 7-bis del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

Ai sensi dell'art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante (comma 1). Tali atti e documenti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il

deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, *senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti* (comma 2).

La norma regolamentare, pertanto, esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali "anomalie bloccanti", che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ha, nell'ambito del portale stesso, codificato tali "anomalie bloccanti" nelle seguenti casistiche: "difensore non costituito", "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto", "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto" e "ufficio destinatario errato".

Al di fuori delle specifiche casistiche sopra enunciate, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.

Si pregano le SS.VV. di dare comunicazione delle presenti indicazioni agli uffici giudiziari del distretto.

Roma, 9 febbraio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
09.02.2024
11:33:05
GMT+00:00